



**U N I V E R S I T À D E G L I S T U D I
C A T A N I A**

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n.168, concernente l'Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Visto lo Statuto di questa Università, approvato con D.R. 6 maggio 1996 ed in particolare l'art.6;
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. del 24 ottobre 1996, n.4455;
- Visto il D.R. del 27 ottobre 2005, n.9426, di ricostituzione del Senato Accademico per il triennio accademico 2005/2006 – 2007/2008, dal quale risulta che il dott. Biagio SPAMPINATO è stato nominato rappresentante dei Ricercatori per l'area scientifica Scienze Giuridiche pubblicistiche;
- Visto il D.R. del 21 febbraio 2007, n.2260, con il quale, per le motivazioni in esso esplicitate, il prof. Biagio SPAMPINATO è stato dichiarato decaduto dalla carica di rappresentante dei Ricercatori dell'area scientifica Scienze Giuridiche Pubblicistiche in seno al Senato Accademico;
- Atteso che, con la decadenza del predetto Docente, viene meno il numero dei rappresentanti dei Ricercatori universitari delle aree scientifiche umanistiche in seno al Senato Accademico, stabilito dall'art.6, punto 4 dello Statuto e dal 4°, comma dell'art. 12 del Regolamento Generale di Ateneo;
- Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla designazione di altro rappresentante avente la qualifica di Ricercatore universitario ed appartenente all'area scientifica per le Scienze Giuridiche Pubblicistiche;
- Visto l'art.20 del citato Regolamento Generale di Ateneo;
- Visti i verbali nn.1 e 2 della Commissione elettorale nominata in occasione delle elezioni svoltesi in data 6 ottobre 2005, ai fini della designazione delle rappresentanze del Personale in seno al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico ed al Comitato per le Attività Sportive e Ricreative – triennio accademico 2005/2008 – dai quali risulta che nessun altro Ricercatore appartenente all'area scientifica umanistica Scienze Giuridiche Pubblicistiche ha riportato voti;
- Ritenuto necessario procedere ad elezioni suppletive;

DECRETA

ART.1

Il giorno 21 marzo 2007 avranno luogo le votazioni suppletive per la designazione del rappresentante dei Ricercatori universitari dell'area scientifica Scienze Giuridiche Pubblicistiche in seno al Senato Accademico, per lo scorcio del triennio accademico 2005/2006 - 2007/2008.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 19.

ART.2

Hanno diritto all'elettorato passivo tutti i Ricercatori universitari appartenenti all'area scientifica Scienze Giuridiche Pubblicistiche, che alla data di indizione delle prime votazioni, rivestivano tale qualifica.

Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i Docenti appartenenti alle aree scientifiche umanistiche che alla data di indizione delle prime votazioni rivestivano tale qualifica e non si trovino in situazione di incompatibilità.

Hanno diritto al solo elettorato attivo i Ricercatori universitari appartenenti all'area scientifica umanistica Scienze Giuridiche Pubblicistiche che non prestano servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di ufficio, comandati, distaccati, collocati fuori ruolo, in aspettativa obbligatoria per seguire il coniuge all'estero o in aspettativa per mandati elettivi.

Sono esclusi dall'elettorato sia attivo che passivo i docenti sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.

ART.3

Gli elenchi nominativi di tutti gli elettori distinti per fascia di appartenenza, saranno affissi almeno 15 giorni prima della data delle elezioni, all'Albo dell'Università.

Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dai suddetti elenchi, possono fare opposizione entro il 6° giorno precedente le elezioni direttamente al Rettore, il quale decide definitivamente in merito almeno due giorni prima la data fissata per le elezioni..

ART.4

Risulterà eletto il primo degli eligendi che avrà riportato il maggior numero dei voti.

ART.5

Con successivo decreto rettorale saranno costituiti i seggi elettorali.

ART.6

L'elettore deve presentarsi al proprio seggio munito di un documento di riconoscimento. Qualora ne sia sprovvisto, può essere ammesso egualmente a votare se la sua identità sia garantita da un componente del seggio o da altro elettore noto al seggio stesso.

Il voto è personale, libero e segreto.

E' possibile esprimere una sola preferenza.

Nei casi di omonimia sarà cura dell'elettore indicare la data di nascita del prescelto.

Il Presidente del seggio, previo accertamento dell'identità personale, consegna a ciascun votante la scheda e cura che l'elettore apponga la firma sull'apposito elenco.

Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore dello stesso seggio liberamente scelto; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Il Presidente del seggio ne prende nota nel verbale.

Effettuata la votazione, la scheda deve essere ripiegata accuratamente e restituita al Presidente del seggio che la inserisce in presenza dell'elettore nell'urna.

Alla scadenza dell'orario stabilito per le votazioni, gli elettori che si trovino nei locali del seggio, ma che non abbiano ancora votato, sono egualmente ammessi al voto.

ART.7

Terminate le operazioni di voto avranno inizio quelle di scrutinio in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.

Delle operazioni elettorali, i Componenti del seggio redigono e sottoscrivono apposito processo verbale, dal quale deve, tra l'altro, risultare:

- il numero delle schede pervenute al seggio elettorale;
- il numero delle schede votate;
- il numero delle schede annullate;
- il numero delle schede non utilizzate;
- i voti riportati da ciascun candidato.

Allegano al verbale, di cui fanno parte integrante, l'elenco dei votanti su cui sono state apposte le relative firme e l'elenco del corpo elettorale.

Raccolgono, in distinti plichi, le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate.

I plichi, sigillati e firmati esternamente dai Componenti del seggio, saranno immediatamente recapitati alla Commissione elettorale ove si procederà alla proclamazione degli eletti.

La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano nel ruolo; in caso di parità di decorrenza di anzianità nel ruolo, risulterà eletto il più grande di età.

A seguito della proclamazione dell'eletto, entro il termine perentorio di dieci giorni, ogni elettore può proporre ricorso dinanzi alla Commissione elettorale che decide in via definitiva ed in contraddittorio nel termine di quindici giorni dalla presentazione del ricorso.

ART. 8

E' confermata la Commissione elettorale nominata con i DD.RR. del 15 settembre e del 4 e 5 ottobre 2006, nn.7914, 8514 8668.

La Commissione oltre a decidere su eventuali ricorsi di cui al precedente art.7, ha il compito di:

- 1) pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dagli elettori e dai componenti dei seggi;
- 2) risolvere durante lo svolgimento delle operazioni elettorali ogni questione riguardante l'ordine pubblico al di fuori dei seggi nell'ambito dell'Università;
- 3) collazionare i risultati pervenuti dai seggi e di trasmetterli all'Ufficio Elettorale e procedere alla proclamazione degli eletti.

Catania, 22 febbraio 2007

IL RETTORE
(prof. A. Recca)